

**Comitato Regionale Lombardia**Via G.B. Piranesi 46  
20137 Milano

Settore

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)**SENTENZA SU RICORSO N. 11/2023-2024 PROPOSTO DALLA ASD  
BASKET CORSICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL  
COMUNICATO UFFICIALE N. 1839 del 29.1.2024 DEL GIUDICE  
SPORTIVO REGIONALE N. 476.**

visto il reclamo proposto dalla ASD BASKET CORSICO avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 1839 del 29.1.2024 Del Giudice Sportivo Regionale N. 476 con cui, tra l'altro, sono state comminate le seguenti sanzioni:

*CHIARA MAGI inibizione determinata dal 30/01/2024 al 30/04/2024 per comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri e per atti di violenza nei confronti degli arbitri qualora non sia derivato alcun danno e non sia impedita la regolare prosecuzione della gara [art. 33,/ 1a RG, art. 33,1/2a RG]. Colpiva con manata alla schiena il direttore di gara”*

La reclamante, con comunicazione del 1 febbraio 2024, ha proposto l'impugnazione e, contestualmente, ha chiesto di avere la copia del rapporto arbitrale che le è stato trasmesso dalla Federazione in pari data; successivamente, la reclamante ha integrato i motivi di impugnazione, allegando anche la dichiarazione di due testimoni presenti all'incontro. La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 6 febbraio 2024 ore 12.20.

In tale udienza è comparso per la società reclamante, l'Avv. Alessandro Simionato, nonché personalmente la tesserata, sig.ra Chiara Magi, che si sono riportati ai motivi del reclamo, ribadendo che il gesto posto in essere dalla tesserata di cui trattasi era privo dei connotati di violenza, insistendo per una diversa rideterminazione della pena, chiedendo l'acquisizione agli atti delle due dichiarazioni rese da spettatori presenti all'incontro e allegata ai motivi integrativi.

In particolare, la tesserata Magi ha confermato di essersi rivolta all'arbitro con toni irrispettosi ma ha precisato che la sua reazione emotiva è stata amplificata dal gesto dell'arbitro, a suo dire provocatorio, che nel consegnare la palla alle giocatrici per la ripresa del gioco, avrebbe indirizzato la sfera nella sua direzione colpendola.

La Magi ha poi precisato che ha sì colpito (rectius toccato) l'arbitro mentre si stava allontanando dal campo da gioco, ma che trattavasi di una "pacca e/o buffetto" sulla schiena a sottolineare, in tono di scherno, la non condivisione della decisione arbitrale assunta; aggiungendo, altresì, che tale suo gesto, del tutto lieve, non è neanche stato notato dai componenti della panchina.

La reclamante, nella propria impugnazione, non contesta, quindi, i fatti addebitati, ma chiede che agli stessi fatti venga data una diversa qualificazione giuridica.

La Corte si è riservata e, successivamente, a scioglimento della riserva ha disposto un supplemento istruttorio, sentendo ad informazioni entrambi gli arbitri. Il secondo arbitro ha confermato il rapporto arbitrale e ha dichiarato di aver visto la manata della Magi sulla schiena del 1° arbitro. ADR il secondo arbitro ha precisato che tale gesto (la manata sulla schiena) è stato visibile a tutto il pubblico sugli spalti che si è infervorato e ha rumoreggiato, sottolineando il comportamento scorretto della tesserata in questione.

Il primo arbitro, in termini non difforni confermando quanto esposto nel referto, con specifico riferimento all'atto compiuto nell'occorso dalla giocatrice in questione, ha dichiarato che quest'ultima, a seguito dell'espulsione comminata a suo carico per aver proseguito in atteggiamento polemico e di scherno verso di sé – dopo che la giocatrice, in ragione del comportamento minaccioso e platealmente polemico assunto a seguito dell'attribuzione a suo carico di un fallo di gioco (allorché lamentava di essere stata colpita dal pallone dopo il fallo), era stata sanzionata con un fallo tecnico -, passandogli accanto frontalmente (precisamente alla sinistra dell'arbitro) per andare verso gli spogliatoi, dopo averlo superato lo colpiva dietro la spalla sinistra, compiendo un gesto di reazione visto dal pubblico presente, che prendeva in larga parte a rumoreggiare.

ADR il primo arbitro ha precisato ulteriormente che il gesto è consistito in una manata di reazione della giocatrice de qua, che non ha provocato dolore, ma comunque violenta nel gesto.

Orbene, alla luce del supplemento istruttorio effettuato, le dichiarazioni rese dai due spettatori all'incontro e prodotte coi motivi aggiunti da parte reclamante, non sono ritenute attendibili e, quindi, non vengono prese in considerazione.

Quanto al gesto di aver colpito l'arbitro (sia esso una manata e/o una semplice pacca e/o buffetto) questo è pacificamente provato perché ammesso e riconosciuto dalla stessa tesserata.

La Corte, al di là dell'effettiva intensità del gesto, rileva che, nel caso di specie, assume fondamentale rilevanza il contesto in cui tale gesto è stato

compiuto; in particolare, il fatto di essersi rivolta all'arbitro con toni irrispettosi e, così come confermato anche dal supplemento istruttorio, l'essersi avvicinata all'arbitro con fare intimidatorio, sono elementi che inducono la Corte a qualificare come violento il gesto compiuto dalla tesserata Magi e ciò, al di là della valutazione dell'intensità con cui è stato inferto il colpo.

Dall'intero quadro della vicenda emerge – senza alcun dubbio- che il gesto compiuto dalla tesserata Magi si configura come un gesto violento e non come gesto irrispettoso e/o di semplice scherno; pertanto, nel caso di specie non sussistono le condizioni per dare una diversa qualificazione giuridica dei fatti per cui è causa.

Tuttavia, la Corte ritiene che la sanzione debba essere rivista e riproporzionata all'effettiva gravità dell'accaduto e, nel caso di specie, valutata anche l'intensità del gesto, considerate anche tutte le altre circostanze del caso come sopra meglio descritte, rilevato, altresì che il massimo edittale della sanzione per atto violento ex art. 33,1/2a è pari a 5 mesi di inibizione, ritiene equo e proporzionato ridurre la sanzione irrogata alla tesserata a mesi 2 (due) di inibizione. Il reclamo merita quindi di essere accolto nei limiti di quanto sopra indicato.

### **P.Q.M.**

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce l'inibizione della tesserata Chiara Magi in inibizione da due (2) dal 30.01.2024 al 30.3.2024, conferma nel resto il provvedimento del Giudice di 1°.

Dispone, altresì, l'incameramento del 70% del contributo a carico della Società Reclamante e ordina la restituzione alla stessa del restante 30%.

*La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.*